

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Art.1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal C.C.N.L. e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività dell'Istituto.

Il Collegio dei Docenti, al fine di sviluppare modalità operative condivise e funzionali, può articolarsi in gruppi di lavoro composti da:

- docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e docenti referenti/coordinatori di plesso
- funzioni strumentali
- referenti di progetto
- commissioni e dipartimenti.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico e costituisce parte integrante del P.T.O.F..Le sedute dei dipartimenti sono presiedute da un docente eletto in sede del dipartimento stesso, tra i docenti che ne fanno parte, con funzione di capo dipartimento per l'intero anno scolastico e sono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie. I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art.2 – Competenze.

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito, ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione ed all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente.

A tal fine:

- a) elabora il Piano dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
- b) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare (art.7, D.Lgs. 297/94);

- c) formula proposte al per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto (art.7, D.Lgs. 297/94);
- d) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi (art.7, D.Lgs. 297/94);
- e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (art.7, D.Lgs. 297/94);
- f) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici (art.7, D.Lgs. 297/94);
- g) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
- h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto redigendo il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art.7, D.Lgs. 297/94 e art. 13 del C.C.N.I. 31.08.1999);
- i) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; uno degli eletti sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento (art.7, D.Lgs. 297/94).
- l) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto (art.7, D.Lgs. 297/94);
- m) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente (art.7, D.Lgs. 297/94);
- n) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap (art.7, D.Lgs. 297/94);
- o) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del D.Lgs. 297/94 (art.7, D.Lgs. 297/94);
- p) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento (art.7, D.Lgs. 297/94);

q) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del D. Lgs. 297/94 (art.7, D.Lgs. 297/94);

r) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (art.7, D.Lgs. 297/94);

s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico n. 297 del 1994, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza (art.7 D.Lgs. 297/94).

Art.3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il Presidente garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

a) Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;

b) Convoca e presiede il Collegio;

c) Accerta il numero legale dei presenti;

d) Apre la seduta;

e) Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall'o.d.g. o superano la durata di seguito indicata;

f) Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;

g) Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;

h) Chiude la discussione al termine degli interventi;

i) Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;

j) Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;

k) Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'o.d.g.;

l) Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;

m) Scioglie la seduta, esauriti i punti all'o.d.g.;

n) Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'o.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;

o) Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4- Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività, approvato nella prima seduta dell'anno scolastico, sulla base del quantitativo orario e delle attività collegiali previste dal contratto.

Il Collegio viene convocato dal Dirigente Scolastico con apposita circolare che deve indicare il giorno, l'ora, il luogo, il dettaglio dell'ordine del giorno e la durata prevista. La notifica ai singoli docenti deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data di convocazione del Collegio al fine di rendere più rapide ed efficienti le sedute del Collegio stesso.

Detta circolare sarà accompagnata dal materiale informativo e da eventuali proposte della dirigenza in riferimento all'ordine del giorno oltre che dal verbale della seduta precedente.

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante se nella riunione convocata regolarmente è presente la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1) (quorum costitutivo).

Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra il numero di presenze mediante appello nominale o firme di presenza ed al termine della stessa, può procedere al contrappello.

Le sedute del Collegio dei Docenti devono avvenire in orario extrascolastico, in quanto non devono costituire motivo di interferenza con le normali attività didattiche delle lezioni.

Il Collegio può essere convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi Componenti.

In casi di particolare gravità o urgenza il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria a brevissima scadenza, non meno di 24 ore. Il carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.

Deve essere garantita a tutti gli aventi diritto la ricezione della notifica della convocazione e la visione del materiale di accompagnamento.

Le proposte di accompagnamento all'ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti nell'ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.

Art. 5 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal Dirigente che terrà conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'o.d.g. di precedenti collegi, di proposte scaturite dalle esigenze dei docenti rappresentate dal docente coordinatore,

dalle diverse articolazioni in gruppi del Collegio, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del Collegio e da gruppi di lavoro di docenti. Esso dovrà sempre indicare la durata presumibile della seduta.

È possibile effettuare una integrazione all'ordine del giorno già comunicato da circolare e prima della riunione prevista, purché tale integrazione venga tempestivamente comunicata da una apposita circolare, almeno tre giorni prima, dando modo ai componenti del Collegio di prepararsi sugli argomenti in questione.

L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Può essere modificato l'ordine dei punti previsti solo dopo che l'abbia votato e approvato la maggioranza dei presenti, all'inizio dei lavori.

Se, nella tempistica prevista nella convocazione, il Collegio dei Docenti non esaurisce il dibattito di tutti i punti all'ordine del giorno, il Collegio stesso può decidere la continuazione della seduta o l'aggiornamento della stessa ad altra data.

Non è possibile deliberare su argomenti non previsti nell' o.d.g., a meno che il Collegio all'unanimità decida in tal senso.

Non è possibile deliberare argomenti discussi all'interno della voce "Varie ed eventuali".

Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Art. 6 – Discussione /dibattito

I docenti, almeno tre giorni prima della data di convocazione del Collegio, possono far pervenire alla presidenza le loro proposte di variazione o alternative in relazione all'ordine del giorno proposto dal Dirigente. Tale termine si riduce, però, ad un giorno nel caso in cui le proposte o alternative riguardino le integrazioni all'ordine del giorno apportate dal Dirigente in conformità al suddetto articolo 5.

Il Dirigente nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all'ordine del giorno, convoca i diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione di un'unica proposta. Nel caso che tale tentativo di composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al Collegio le proposte. Tre giorni prima della data di convocazione del Collegio tutte le proposte pervenute saranno rese disponibili a tutti i docenti. Tale termine si riduce ad un giorno nel caso in cui le proposte riguardino le integrazioni all'ordine del giorno apportate dal Dirigente in conformità al suddetto articolo 5.

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti relatori, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al Collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente apre il dibattito e lo coordina, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.

La discussione da parte di tutti i vari membri del Collegio Docenti deve avvenire in un clima di rispetto al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione cosicché ognuno possa esprimere la propria opinione liberamente, senza prevaricazioni, in modo esaustivo seppur sintetico.

Gli interventi dovranno avvenire uno alla volta e per un tempo contenuto e, comunque, non superiore ai tre minuti, trascorsi i quali il Presidente può togliere la parola.

Non sono ammesse interruzioni né l'utilizzo di un tono di voce teso a impedire a ciascuno di esprimersi. Gli interventi devono essere pertinenti, costruttivi, non sterilmente polemici. Essi dovranno avvenire nel silenzio da parte degli altri componenti, che dovranno prestare attenzione a quanto avviene in aula.

Nessuno può intervenire nella discussione se non ha prima chiesto ed ottenuto la facoltà di parola dal Presidente.

Il Presidente può sospendere la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del pensiero espresso.

Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

Art. 7 – Votazione

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale (quorum costitutivo).

Le votazioni avvengono per voto palese mediantealzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale, tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione oppure nel caso si faccia riferimento a persone; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

Non sono valide le delibere che non siano state sottoposte ad esplicita votazione ed approvazione del Collegio.

Le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti validi espressi (maggioranza assoluta) sempre che la legge o il regolamento non prevedano una maggioranza diversa (quorum

deliberativo). I docenti che dichiarano di astenersi dal voto non sono computati ai fini del calcolo del numero legale. Le astensioni non costituiscono voti validi espressi così come le schede bianche o nulle non lo sono nel caso di votazioni segrete.

In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione, prevale il voto del Presidente.

Il Dirigente, quale Presidente del Collegio, propone di mettere ai voti tutte le proposte pervenute. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il Presidente mette in votazione le proposte rimaste. Il Presidente chiede di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione.

Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei voti validi espressi sempre che la legge o il regolamento non prevedano una maggioranza diversa (quorum deliberativo).

Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Presidente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta, mette ai voti in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; risulterà approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato.

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.

Art. 8– Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

La durata massima di una riunione del Collegio Docenti è di tre ore. In ogni caso ogni riunione del Collegio non può protrarsi oltre le 19,30 del giorno di convocazione.

Nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista il Collegio delibera di aggiornarsi al giorno successivo oppure ad altra data.

Quando l'aggiornamento va oltre cinque giorni si segue la procedura di convocazione ordinaria come sopra specificato.

Nel caso di aggiornamento a meno di cinque giorni l'ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare su punti all'ordine del giorno sui quali si è già deliberato.

Art. 10 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571), un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta. Il verbale indicherà anche l'effettiva durata della seduta.

È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o di dettare contestualmente dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale per un tempo non superiore a tre minuti.

La bozza del verbale viene redatta entro dieci giorni dalla chiusura della riunione e, comunque, se si tratta di riunioni ravvicinate, entro cinque giorni prima dalla data prefissata per la successiva riunione del Collegio. Tale bozza è messa a disposizione di qualsiasi docente dell'Istituzione che voglia leggerlo, senza impedimenti burocratico-formali, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento che saranno riportate poi nel verbale successivo (Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1). In presenza di delibere particolarmente importanti si può richiedere la verbalizzazione immediata.

Le sedute del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale o l'eventuale modifica.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Art. 11 – Modifiche al Regolamento

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei Docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte in forma scritta al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta del Collegio in cui vengono discusse.